

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Costituzione e sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Cosenza (CS), la Società cooperativa edili-	
	zia di abitazione denominata " NOVA CASA - Società Cooperativa Edilizia ".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi re-	
	golamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi spe-	
	ciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art.2 - Durata - Adesioni	
	La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31.12.2040)	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Società aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale	
	cooperative e mutue.	
	La Società, previa delibera del Consiglio di amministrazione, potrà aderire, ac-	
	cettandone gli statuti ed i regolamenti, ad altre forme associative e consortili.	
	Art.3 - Scopo Mutualistico	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,	
	nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condi-	
	zioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfaci-	
	mento dei propri bisogni abitativi.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	

	Art.4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to principalmente l'assegnazione ai soci, in proprietà, in godimento ovvero in lo-	
	cazione e ulteriori forme contrattuali di immobili abitativi e pertinenziali realiz-	
	zati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonchè in via	
	accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi,	
	direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale principale.	
	Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la So-	
	cietà può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mo-	
	biliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti	
	o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:	
	a. Acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di su-	
	perficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare im-	
	mobili con qualunque destinazione d'uso, anche se locati ed anche da demolire,	
	risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi.	
	b. Acquistare o riacquistare dai propri soci immobili, anche se fruitori di contribu-	
	to pubblico, da assegnare ai propri soci.	
	c. Costruire immobili a destinazione residenziale o a servizi alla residenza di in-	
	teresse collettivo: culturale, ricreativo, commerciale e direzionale; effettuare in-	
	terventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazio-	
	ne urbana.	
	d. Acquistare ed alienare o locare, anche a non soci, immobili di interesse collet-	
	tivo, diversi dalla residenza, connessi direttamente o indirettamente all'oggetto	
	sociale principale: culturale, ricreativo, commerciale e direzionale.	
	e. Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria,	

	e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affida-	
	menti bancari e la emissione di cambiali.	
	f. Stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci.	
	g. Effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il con-	
	seguimento dell'oggetto sociale.	
	h. Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nel-	
	l'interesse della Società o dei soci, purchè relative ad operazioni finalizzate al	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	i. Costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in	
	conformità alle leggi vigenti.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art.5 - Numero, requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo ri-	
	chiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative	
	edilizie di abitazione e dei loro consorzi.	
	Possono essere soci le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con	
	quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con	
	quella della Società e che nel garantire il buon funzionamento tecnico e ammini-	
	strativo si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo	
	mutualistico della Società. Pertanto, ai sensi dell'art.23 del D.L.C.P.S. 1577/1947	
	è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da	

	persone giuridiche, purchè non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa.	
	Possono essere, tra l'altro, attributari degli alloggi della Cooperativa:	
	a) I Soci cooperatori che non siano proprietari o titolari di nuda proprietà, di di-	
	ritti reali anche parziali, di usufrutto, uso o abitazione relativamente ad alloggi a-	
	deguali alle esigenze del nucleo familiare del socio concorrente nell'ambito del	
	Comune o dei Comuni contermini ove si trova l'alloggio da attribuire in godimen-	
	to. Tali condizioni sono richieste anche con riferimento agli altri membri convi-	
	venti del nucleo familiare del Socio cooperatore.	
	Nel caso che l'alloggio abbia fruito di agevolazioni pubbliche e/o sia oggetto di	
	apposite convenzioni comunali, per tutta la durata della loro efficacia, i requisiti	
	soggettivi, compreso quello della non possidenza che devono essere posseduti	
	dal socio e dal proprio nucleo, sono quelli stabiliti dalle norme di finanziamento	
	e/o dalla Convenzione Comunale;	
	b) I Soci cooperatori il cui nucleo familiare non consegua un reddito effettivo an-	
	nuo complessivo superiore ai limiti previsti dalle leggi vigenti, sono fatte salve le	
	disposizioni in materia di finanziamento pubblico.	
	Gli alloggi per i quali siano cessati gli effetti dei finanziamenti pubblici e delle	
	convenzioni, oppure realizzati in autofinanziamento, i requisiti soggettivi sono	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di emanazione del bando.	
	I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui	
	la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di	
	socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati	
	con il ricorso a tali agevolazioni.	
	Laddove non esistono finanziamenti pubblici o altri vincoli di qualsiasi natura,	

	possono essere attribuiti tutti i soci della cooperativa purchè tale previsione, ov-	
	vero le nuove ammissioni non compromettano l'erogazione del servizio mutuali-	
	stico in favore dei soci preesistenti.	
	Art.6 - Domanda di ammissione	
	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata	
	per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della	
	relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:	
	a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio,	
	professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal	
	domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della	
	Società;	
	b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;	
	c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regola-	
	menti della società e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con	
	quella della Società;	
	d. il socio deve autorizzare, ai sensi del D.L. 30.06.03 n.195 e sua modifica, la	
	Cooperativa all'indirizzo dei suoi dati personali, identificativi e sensibili per tutti	
	gli utilizzi mancanti il suo scopo sociale.	
	Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia della carta d'identità o	
	del passaporto non scaduto e copia del codice fiscale; se cittadino di nazione non	
	facente parte della Comunità Europea, copia del permesso di soggiorno non sca-	
	duti ovvero, se in scadenza, copia della domanda di rinnovo, nonché lo stato di	
	famiglia ed il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiara-	
	zione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre	
	2000, n.445.	

	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere ri-	
	portati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denomina-	
	zione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia	
	dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, ove esistente, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'Orga-	
	no statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed in-	
	tegrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	Il Consiglio d'amministrazione, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cu-	
	ra degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato	
	il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera	
	di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione	
	deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in oc-	
	casiona della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.8 - Obblighi dei soci	
	Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:	
	a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;	
	b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella	
	misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.	
	Il socio si impegna a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla	
	Società, con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea. Inol-	
	tre il socio è tenuto:	
	1. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente	
	adottate dagli Organi sociali;	
	2. a comunicare tempestivamente alla Cooperativa tutte le variazioni che soprav-	
	vengono nella consistenza e configurazione del nucleo di persone viventi nell'al-	
	loggio attribuito, assegnato in godimento o locazione, sempre salvo il potere di	
	controllo da parte della Cooperativa stessa;	
	3. a comunicare alla Cooperativa tutte le variazioni del proprio domicilio, resi-	
	denza o stabile recapito, a mezzo comunicazione scritta	
	4. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi	
	costruttivi a cui partecipi ed in particolare i Soci che hanno avuto alloggi in attri-	
	buzione, godimento o locazione dalla Cooperativa dovranno pagare puntualmente	
	le quote delle spese generali e le somme dovute come corrispettivo del godimen-	
	to dell'alloggio loro concesso, le quote delle spese di gestione dell'insediamento	
	ed ogni altra somma derivante da obbligazione assunta come attributari di alloggi;	

	5. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;	
	6. informarsi presso la sede della Cooperativa sui programmi aperti in corso di attuazione e su ogni altra deliberazione, regolamento e notizia di interesse generale e particolare del socio cooperatore. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci cooperatori e la cittadinanza notizie sui programmi della Cooperativa.	
	Il Socio inadempiente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto, non potrà inoltrare domanda di cambio alloggio o richiedere prestazioni di carattere tecnico - amministrativo salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.	
	Art.9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio;	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	E' vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.	

	Art.10 - Esclusione del socio	
	La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del so-	
	cio che:	
	a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società	
	b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibera-	
	zioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la So-	
	cietà e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codi-	
	ce civile;	
	c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o,	
	non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei con-	
	fronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli	
	importi dovuti,	
	d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma inizia-	
	tive o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico o dell'oggetto sociale;	
	e. in caso di interdizione, inabilitazione condanna ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi del socio; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di	
	ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui	
	data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribu-	
	nale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto Sociale determina la risoluzione di diritto dei rap-	
	porti mutualistici in corso tra il Socio cooperatore e la Cooperativa, con l'obbligo	
	per il Socio attributario di rilasciare l'alloggio occupato entro e non oltre novanta	

		giorni dalla conseguita definitività della relativa pronuncia.	
		Art.11 - Morte del socio	
		Al socio deceduto si sostituiscono nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli,	
		i genitori ed i collaterali di primo grado, purchè in possesso dei requisiti richiesti	
		per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non	
		abbia già indicato la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi	
		al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza di sostituzione nel rap-	
		porto, gli eredi, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota secondo le	
		disposizioni dell'articolo seguente.	
		Al socio deceduto assegnatario anche in godimento di un'abitazione di proprietà	
		della Società, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge	
		superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al	
		quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defun-	
		to; in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al	
		convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purchè	
		conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere	
		documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma	
		pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio de-	
		funto. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti	
		richiesti per l'adesione alla Società; quella nella qualità di assegnatario, al posses-	
		so dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.	
		Al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un'abitazione la cui	
		proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico può sostituirsi, nella qualità di	
		socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamen-	

	taria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe e-	
	reditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata; la sostituzione nella	
	qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla	
	Società; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario, al possesso dei requi-	
	siti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al so-	
	cio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destina-	
	zione non residenziale.	
	Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stes-	
	sa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indi-	
	care, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richie-	
	dere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.	
	La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data	
	del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla	
	Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti	
	scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata	
	alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.	
	Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la	
	esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la	
	eventuale indicazione, ai sensi del comma 4, della persona che richiede di susti-	
	tuire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzio-	
	ne del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione	
	a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso	
	di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei	
	(6) mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tal termine ove non sia	
	possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del	

	socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici	
	eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.	
	Art. 12 - Liquidazione della partecipazione	
	I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno diritto agli eventuali	
	dividendi deliberati e maturati prima della cessazione del rapporto, e non distri-	
	buiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato nella misura prevista dalle deliberazioni assembleari. La liquidazione di	
	tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al ca-	
	pitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi	
	dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	TITOLO III	
	PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI	
	Art.13 - La partecipazione sociale.	
	La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da azioni del va-	
	lore nominale di Euro Venticinque (Euro 25,00) ciascuna che non vengono emes-	
	se rilasciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il nu-	
	mero di azioni dagli stessi sottoscritte.	
	Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferio-	
	re al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del	

	Codice Civile.	
	Le azioni sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex	
	art. 2530 ultimo comma.	
	Art.14 - Strumenti finanziari	
	E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi e non	
	destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.	
	L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dell'assemblea	
	straordinaria (anche volta a delegare il C.d.A. ad emanare un regolamento appo-	
	sito di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di	
	legge:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribui-	
	ti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;	
	c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;	
	d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati	
	a soci non cooperatori.	
	Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	

	Art.15 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finan-	
	ziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automatica-	
	mente entro la misura consentita.	
	Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività so-	
	ciale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e	
	supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Ta-	
	le nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finan-	
	ziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore	
	di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi	
	membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art.16 - Assemblee speciali	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari	
	di strumenti finanziari, partecipativi e non, sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Coope-	
	rativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	strumenti finanziari della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base	
	a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con	

	le successive disposizioni del presente Statuto.	
	Art.17 - Prestiti sociali	
	I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato	
	periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in	
	modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coe-	
	renza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento	
	del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una par-	
	te del prestito.	
	Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessi-	
	vo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i li-	
	miti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguar-	
	dano.	
	La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti	
	nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a	
	vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in confor-	
	mità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispet-	
	tare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai	
	sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo primo settembre 1993,	
	n.385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il rispar-	
	mio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.	
	I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'ogget-	
	to sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni ricono-	
	sciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimbor-	

		so.	
		Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale so-	
		no disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di ammi-	
		nistrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni	
		economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Am-	
		ministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiorna-	
		mento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le	
		modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità	
		stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analiti-	
		co relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi	
		presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun deposi-	
		tante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.	
		I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla	
		fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce	
		modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.	
		Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci asse-	
		gnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avve-	
		nire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali deposito	
		sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono	
		collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il	
		socio.	
		Art.18 - Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari - Norme applicabili	
		Ferme restando le disposizioni di cui all'art.5 del presente Statuto, possono essere	
		ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 C.C.	
		Oltre a quanto espressamente previsto dal presente articolo, ai soci finanziatori si	

	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto non con-	
	trastanti con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferi-	
	mento.	
	Art.19 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica Sezione del ca-	
	pitale sociale della Cooperativa.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore de-	
	terminato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.	
	Art.20 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli,	
	le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio	
	di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso	
	il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli,	
	il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire le azioni ai soci ordinari.	
	Art.21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con	

	deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti	
	l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di op-	
	zione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad	
	escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e	
	2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari	
	delle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Art.22 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella	
	misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo	
	21.	
	A favore delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque	
	in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle	
	azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci	
	finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzio-	
	ne del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle	
	azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte delle riserve di-	

	visibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il	
	diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decor-	
	rere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla leg-	
	ge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di re-	
	cesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il re-	
	cesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt.2437 - bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al va-	
	lore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compre-	
	sa la riserva da sovrapprezzo.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	Art.23 - Patrimonio della società	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di valore non	
	inferiore né superiore ai limiti di leggi;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro Venticinque (Eu-	
	ro 25,00);	
	3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro Venti-	
	cinque (Euro 25,00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di svi-	
	luppo ed ammodernamento;	
	b. dalla riserva legale;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni;	
	d. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assem-	

	blea e/o previsto per legge.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra	
	i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei	
	limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.	
	Art.24 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione	
	della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in	
	conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce	
	le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei	
	quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.	
	In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della	
	prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi	
	quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato	
	configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.	
	Art.25 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	

	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestio-	
	ne.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione se-	
	condo previsione di legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal precedente articolo;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in mi-	
	sura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei re-	
	quisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effe-	
	tuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).	
	TITOLO V	
	ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art.26 - Organi della Società	
	1. Sono organi della Società:	

	a. l'Assemblea dei soci	
	b. il Consiglio di amministrazione	
	c. il Presidente della Società	
	d. il Collegio sindacale	
	e. le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società	
	Art.27 - Natura dell'Assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	Art.28 - Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a. modificazioni dello Statuto	
	b. scioglimento anticipato della Società	
	c. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.	
	L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a. approvazione del bilancio di esercizio	
	b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile.	
	c. determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della	

	Società;	
	d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci;	
	f. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente	
	Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, fer-	
	ma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.	
	Art.29 - Convocazione dell'Assemblea dei soci	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso con-	
	tenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per	
	la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazio-	
	ne con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da	
	trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.	
	L'avviso viene pubblicato almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea su un quotidiano locale o esposto nella sede sociale della cooperativa.	
	In alternativa l'avviso è inviato per raccomandata o consegnato ai soci ed ai com-	
	ponenti del collegio sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	La data di prevista convocazione dell'Assemblea che deve procedere al rinnovo	
	delle cariche sociali è comunicata ai soci con un preavviso di sessanta giorni, con	
	le modalità di cui al comma 2.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'e-	
	same del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.	

	L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.	
	L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purchè nel Comune ove ha sede la Società ovvero in uno dei Comuni di residenza dei propri soci.	
	Art.30 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	

	L'assemblea ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti e rappresentati.	
	Il voto può essere dato per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di teleco-	
	municazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle in-	
	dicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si com-	
	pitano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regola-	
	rità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il	
	suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni il segre-	
	tario il Consigliere o il dipendente della Società designato dal Presidente; l'assi-	
	stenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto	
	da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritar-	
	do e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna	
	votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti	
	e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su	
	richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della deli-	
	bera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare	
	gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla società. Il verbale	
	dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.	
	Art.31 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci	
	I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli	
	Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della	

	Società che di società da questa controllate.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole As-	
	semblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappre-	
	sentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato	
	nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Art.32 - Assemblee separate	
	Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province	
	ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi	
	dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate che dovranno	
	essere convocate presso ogni provincia o in ragione delle diverse gestioni mutua-	
	listiche presso la sede sociale.	
	Tuttavia, allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci, oltre ai casi obbligato-	
	ri di cui al periodo precedente, ovvero laddove si tratti di deliberare su materie	
	specifiche riguardanti i singoli programmi di costruzione, il consiglio di ammini-	
	strazione potrà convocare assemblee separate interessanti i soci di ciascun pro-	
	gramma edilizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termi-	
	ni previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato	
	per la prima assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convo-	
	cazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono	
	raggruppati in Sezioni coincidenti con i programmi di costruzione in corso di	
	realizzazione ovvero avendo riguardo ai luoghi in cui esistano sedi secondarie o	
	unità locali.	

	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art.33 - Assemblee speciali	
	Se l'Assemblea della Società, ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita l'Assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale delibera:	
	a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso;	
	b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;	
	c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune.	
	Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti	

	con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impu-	
	gnare le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle delibe-	
	razioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Or-	
	gano di controllo e può ottenerne estratti.	
	Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al	
	comma 2, lettera c).	
	Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costitu-	
	zione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del	
	presente Statuto relative all'Assemblea straordinaria dei soci.	
	All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del-	
	l'Organo di controllo, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazio-	
	ne.	
	L'assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente ar-	
	ticolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ri-	
	corra l'ipotesi di cui al punto 2 lett. B.	
	Art.34 - Composizione del Consiglio di amministrazione -	
	Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri	
	compreso fra un minimo di tre (3) ed un massimo di undici (11), eletti dall'As-	
	semblea, previa determinazione del loro numero.	
	Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè la maggioranza sia	
	costituita da soci. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione	
	stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i pos-	

	sessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consi-	
	glieri.	
	I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti	
	Art.35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri com-	
	ponenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presi-	
	dente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, compresi quelli	
	che per statuto spettano al Presidente, delegando loro i necessari poteri e preci-	
	sando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consi-	
	glieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di	
	esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'As-	
	semblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il	
	rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il pa-	
	rere favorevole del Collegio sindacale, ove eletto.	
	Art.36 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto,	
	alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per	
	il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, com-	
	piendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano e-	
	spressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni pre-	
	viste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:	

	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	d. Delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge.	
	Art.37 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al bimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.	
	Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Rego-	

	lamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.	
	Art.38 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato da	
	Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di	
	amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	b. l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da	
	soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;	
	c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e	
	passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria	
	e speciale;	
	d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto	
	del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione	
	straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;	
	e. il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della	
	dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto	
	2002, n. 220;	
	f. la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;	

	g. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile	
	per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400,	
	terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, que-	
	ste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei	
	soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Art.39 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, 1 comma del codice ci-	
	vile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel	
	rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indi-	
	sponibili nel corso del mandato.	
	Il presidente ed i componenti del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Al collegio sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso	
	previsto dall'articolo 2409 bis , terzo comma, codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio	

	deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle	
	assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo ove nominato.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni pre-	
	scritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio	
	di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo in-	
	carico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indi-	
	care specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo	
	2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-	
	spezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezio-	
	ne, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	Art. 40 - Revisione legale dei conti	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una	
	società di revisione.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta	
	motivate del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispet-	
	tivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	

	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	Art.41 - Scioglimento e liquidazione della Società	
	Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	

	Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le	
	somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente	
	maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'arti-	
	colo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli im-	
	mobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le stesse a-	
	gevolazioni, la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposi-	
	zione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali	
	trasferimenti.	
	Art.42 - Requisiti mutualistici	
	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci	
	(art. 25 lett. e) non ripartibilità delle riserve (art. 23 - 2° comma) e di devoluzione	
	del patrimonio (art. 41) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art.43 - Collegio arbitrale	
	1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che	
	abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le contro-	
	versie promosse da amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liqui-	
	datori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto le-	
	gislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto	
	di tre membri nominati dal Presidente Regionale della Lega Regionale Cooperati-	
	ve e Mutue o altra associazione di tutela e rappresentanza a cui la cooperativa a-	
	derisce ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di tren-	
	ta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avvi-	

	so di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clauso-	
	la compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Or-	
	gano di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.	
	2. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di concilia-	
	zione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di pro-	
	cedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compro-	
	mettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle de-	
	libere assembleari.	
	3. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile	
	in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del	
	decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	4. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve	
	essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a	
	tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i succes-	
	sivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.	
	Art.44 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disci-	
	plinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e	
	da approvarsi dall'Assemblea.	
	F.to: Rocco Filippelli, Stanislao Amato	